Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa "*Terre matildiche mantovane*"
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po (MN)
Tel: 0376 615146 Fax: 0376 615280
email: mnic834003@istruzione.it
email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it
sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it

San Benedetto Po, 1/09/2026

Al Personale Docente ed ATA
Ai Genitori
Agli alunni
Sito WEB
Registro elettronico

OGGETTO: Tutela della salute - Divieto di fumo nelle scuole e nelle aree di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche - D. L. 12 settembre 2013 n. 104.

In riferimento all'oggetto, si comunicano le disposizioni previste dal D.L. n. 104/2013, sul divieto di fumo nelle scuole e nelle relative aree di pertinenza esterne. Si riporta il contenuto dell'art. 4 "Tutela della salute nelle scuole" che stabilisce quanto segue.

comma 1) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nelle aree esterne di pertinenza della scuola;

comma 2) E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonchè presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

comma 3) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il regolamento di Istituto prevede che "è assolutamente vietato fumare negli ambienti scolastici. Nel rispetto della Legge e per salvaguardare la salute di tutti è vietato fumare in tutti gli spazi, aperti e/o chiusi, della scuola." Sono previste sanzioni disciplinari oltre che pecuniarie per i trasgressori.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si evidenzia che in qualunque momento della giornata .

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA

E' STABILITO IL DIVIETO DI FUMARE

e di utilizzare dispositivi elettronici, in tutti i locali scolastici, comprese le scale antincendio, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica

Destinatari

Il divieto si estende a tutto il personale interno della scuola (docenti, alunni, personale ATA) e all'utenza esterna presente nella scuola e nelle pertinenze a qualsiasi titolo, anche occasionalmente.

Si estende, altresì, anche ai concessionari di servizi a favore della scuola e ai soggetti pubblici e privati, che utilizzano a qualunque titolo gli immobili e le pertinenze dell'istituzione scolastica.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.

Tutto il personale è tenuto al controllo del divieto di fumo, tuttavia in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 14.12.1995 e dell'Accordo Stato - Regioni del 16.12.2004, con apposito incarico si individuano come "Responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo" i responsabili di plesso, in servizio nelle singole sedi scolastiche.

Ad essi sono conferiti i seguenti compiti:

• informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica;

• vigilare sull'osservanza del divieto di fumare;

• procedere all' accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto utilizzando l'apposita modulistica, da consegnare al Dirigente Scolastico, che provvederà all'irrogazione della sanzione.

In caso di violazione del divieto di fumo i trasgressori saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Come stabilito dall' art. 7 L. 584/1975, modificato dall' art. 52, comma 20 della L. n. 448/2001, dalla L. 311/2004, art. 189, dalla L. n. 689/1981, art. 10, dal D. Lgs.vo n. 507/1999, art. 96, **ai trasgressori sarà inflitta una sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione sarà raddoppiata qualora la violazione avvenga in presenza di donne in evidente stato di gravidanza, in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni.**

Il personale interno che viola il divieto di fumo, in aggiunta alla prevista sanzione pecuniaria,

sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

Il provvedimento disciplinare sarà adottato anche nei confronti degli alunni sorpresi a fumare, in aggiunta alle previste sanzioni pecuniarie a carico delle famiglie.

Modalità di pagamento della sanzione

Poiché è fatto divieto all' istituzione scolastica di riscuotere in forma diretta la sanzione amministrativa, il trasgressore dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dall'

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA

Accordo Stato - Regioni del 16.12.2004, Punto 10, secondo le indicazioni contenute nel verbale della sanzione stessa.

Finalità delle disposizioni

In coerenza con la vigente normativa, le disposizioni contenute nella presente circolare non hanno un intento repressivo, ma sono finalizzate a migliorare la qualità della vita, attraverso la salvaguardia della salute, ad educare al rispetto della legalità e dei principi di convivenza civile.

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Donatella Gozzi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82.

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA